

ACCORDO QUADRO

per la promozione della ricerca, della divulgazione e della comunicazione scientifica, con particolare riferimento alle tematiche di Expo Milano 2015 e della Carta di Milano.

TRA

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) (C.F. 97231970589), di seguito denominato "CREA", con sede in Roma, via Nazionale n. 82, nella persona del dr. Salvatore Parlato, in qualità di Commissario Straordinario e rappresentante legale dell'Ente, nato a Lentini (SR), il 31 gennaio 1973, domiciliato per la carica presso il predetto Consiglio,

E

Fondazione Giangiacomo Feltrinelli (FGF), di seguito denominato FGF, con sede legale in Milano via Romagnosi n. 3, codice fiscale 80041090152 in persona del Presidente e Legale rappresentante Carlo Fitzgerald Feltrinelli, nato a San Marino il 06/02/1962, residente in Villadeati, codice fiscale FLTCLF62B06Z130G";

di seguito anche definite le "Parti".

PREMESSO CHE

- a) Il CREA, istituito con D.Lgs. n. 454/99 e sottoposto alla vigilanza del Ministero, è un ente nazionale di ricerca e sperimentazione con competenza scientifica generale nel settore agricolo, agroindustriale, ittico e forestale e una distribuzione di strutture di ricerca e sperimentazione agraria su tutto il territorio nazionale.
- b) Il CREA, nato dalla fusione del CRA (Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura) con l'INEA (Istituto nazionale di economia agraria), e presentato ufficialmente in occasione di Expo Milano 2015, si propone come centro di ricerca di eccellenza, in grado di supportare i territori e le imprese agricole nelle sfide del futuro, tra cui quelle della tutela e della produzione di cibi sani per tutti, la conservazione delle risorse naturali, la vitalità delle aree rurali, la redditività e la sostenibilità dei sistemi agricoli, l'educazione alimentare.
- c) In questa prospettiva il CREA intende promuovere tra gli altri progetti volti ad offrire un qualificato contributo alla promozione e all'attuazione dei principi contenuti nella Carta di Milano, il documento che rappresenta l'eredità culturale di Expo Milano 2015, e più in generale alle tematiche legate al tema dell'Esposizione universale.
- d) FGF è uno dei più importanti centri europei per lo studio e la ricerca sulla storia e sul pensiero economico, politico e sociale moderno e contemporaneo. FGF promuove, attraverso la realizzazione di convegni, colloqui internazionali, seminari, corsi, mostre e pubblicazioni, studi e ricerche sulle società moderne e contemporanee, con una specifica

attenzione alla storia delle idee, alle culture politiche dei movimenti democratici nazionali e sovranazionali, alle questioni della globalizzazione e dello sviluppo, secondo le linee tematiche e disciplinari costitutive della biblioteca che ne rappresenta il nucleo originario e secondo le linee di lavoro stabilite dal Comitato scientifico.

- e) Nell'ambito della linea di ricerca globalizzazione e sostenibilità FGF indaga e promuove una nuova prospettiva condivisa di sviluppo che implica l'impegno alla redistribuzione equa delle risorse ambientali, agroalimentari, sociali e culturali, uno sguardo planetario e una prospettiva teorica e metodologica multidimensionale e interdisciplinare che guardi al benessere collettivo e alla migliore qualità di vita sociale per un futuro più sostenibile.
- f) FGF ha ideato e realizzato, insieme a Expo Milano 2015, il progetto scientifico Laboratorio Expo, che ha analizzato le questioni connesse alle risorse per un mondo globalizzato attraverso quattro prospettive di ricerca: antropologica, sociologica, agroalimentare ed economica. I risultati di Laboratorio Expo sono stati codificati nel Patto della Scienza per Expo Milano 2015, ossia i punti centrali che la collettività scientifica ritiene prioritari per poter determinare un futuro più sostenibile per il nostro pianeta.
- g) Laboratorio Expo ha altresì diretto su incarico del MIPAAF il tavolo di coordinamento per la redazione della Carta di Milano ponendo come base scientifica della Carta il Patto della Scienza esito dello stesso Laboratorio Expo.
- h) FGF è titolare del marchio "Carta di Milano", ha implementato e gestisce il sito internet denominato carta.milano.it volto alla promulgazione e diffusione dei principi della Carta e della sua sottoscrizione; dispone di tutto il materiale scientifico di ricerca prodotto nell'ambito di Laboratorio Expo e del Patto della Scienza; dispone di tutti i materiali preparatori della Carta di Milano e degli allegati ufficiali alla Carta, ha partecipato all'organizzazione e al coordinamento dei tavoli tematici di "Expo delle idee", ha coordinato l'attività di traduzione in 19 lingue della Carta di Milano in collaborazione con FAO e Università Ca' Foscari di Venezia, ha organizzato assieme al MIPAAF la presentazione istituzionale della Carta di Milano ("La Carta di Milano: impegni per cibo sano, sicuro e nutriente per tutti", 28 aprile 2015), e ha preso parte alle numerose presentazioni ufficiali della stessa presso le Istituzioni italiane e comunitarie, promuove e collabora con varie iniziative volte alla diffusione dei principi della Carta; ha contribuito in coordinamento con Padiglione Italia alla realizzazione dell'allestimento dedicato alla presentazione della Carta di Milano finalizzato alla sua sottoscrizione.
- i) FGF ha altresì ideato e realizzato la Carta di Milano dei bambini, il documento di impegni per un futuro sostenibile riscritto appositamente per gli under dodici con percorsi educativi a loro dedicati e che può essere letto e sottoscritto dai bambini, e promuove progetti di diffusione della stessa nelle scuole.
- j) il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha stipulato con il CREA una convenzione per la realizzazione di un programma di eventi denominato "EXPO 2015: Il CREA per la Carta di Milano", (il "Progetto") mirati sui temi della Carta di Milano, sia all'interno dell'area espositiva di Expo, sia nel territorio circostante, con l'obiettivo di valorizzare i contenuti della Carta sulla base di evidenze scientifiche.
- k) Il "Progetto" prevede espressamente che l'Ente metterà a disposizione del pubblico le competenze scientifiche delle proprie strutture di ricerca, assicurando altresì la messa a disposizione e la utilizzazione delle competenze scientifiche, delle professionalità e delle strutture degli ulteriori soggetti, dotati della specifica e necessaria qualificazione, in grado di

contribuire significativamente alla realizzazione del progetto. Inoltre l'Ente potrà eventualmente avvalersi, ove necessario, di servizi esterni a supporto dell'organizzazione.

- l) Per la realizzazione del Progetto, il CREA, valutato che per le finalità dello stesso la FGF è l'unico operatore con capacità tecnico-professionali specifiche nonché titolare di diritti esclusivi, ritiene necessario attivare la collaborazione con la predetta Fondazione onde poter assicurare la specifica e necessaria qualificazione richiesta dal Progetto stesso.

CREA e FGF concordano sull'esistenza di una serie di tematiche di mutuo interesse, che presentano caratteri di complementarità tali da rendere opportuna e vantaggiosa per entrambe le parti la collaborazione. In particolare, individuano come promettenti in ottica di condivisione degli obiettivi e del lavoro di ricerca i temi al centro di Expo Milano 2015 e della Carta di Milano e dei suoi presupposti scientifici, e più in generale i temi della globalizzazione e sostenibilità.

In particolare, CREA ritiene necessario attivare, nell'ambito dei suoi progetti connessi ai contenuti scientifici di Expo Milano 2015, nonché alla promozione, divulgazione e comunicazione scientifica dei contenuti della Carta di Milano, una collaborazione con FGF al fine di poter disporre dell'indispensabile apporto di conoscenza, della rete dei ricercatori di Laboratorio Expo, dei materiali scientifici e documentali relativi al Patto della Scienza, delle esperienze di ricerca e dei diritti di proprietà intellettuale di FGF in relazione alla Carta di Milano.

Le Parti valutano inoltre positivamente la possibilità di identificare congiuntamente altre prospettive di lavoro comune nel tempo.

Nel pieno rispetto del principio di reciprocità, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art.1

Valore delle premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro e si intendono riportati integralmente nel presente articolo.

Art.2

Oggetto

1. L'obiettivo di questo Accordo è quello di definire una struttura per la cooperazione tra CREA e FGF nell'ambito di attività di ricerca e divulgazione su aree e temi di mutuo interesse attuali e future, a partire dalle tematiche che hanno costituito l'oggetto della riflessione scientifica e culturale promossa da Expo Milano 2015 e altresì connesse alla Carta di Milano.

2. Le parti si propongono la condivisione delle rispettive competenze per la realizzazione di progetti comuni di ricerca e divulgazione e delle relative attività editoriali e di comunicazione a livello nazionale ed internazionale.

3. Le parti si propongono di promuovere la ricerca scientifica e la divulgazione dei risultati in un clima di fattiva collaborazione. In particolare, CREA e FGF e si impegnano a collaborare nelle aree di ricerca di mutuo interesse individuate.

4. Tutti i risultati delle attività di collaborazione potranno essere divulgati e/o pubblicati secondo modalità e iter autorizzativi da definire di volta in volta e di comune accordo fra CREA e FGF.

5. Per la realizzazione delle suddette attività le Parti, fermi gli specifici impegni a carico di ciascuna delle stesse stabiliti nei successivi articoli 4 e 5, si impegnano a:

-collaborare e a fornire ogni ausilio necessario alla buona realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo Quadro;

-garantire ogni forma di reciproca collaborazione, coordinamento e informazione nell'esecuzione delle presenti attività.

Art.3

Durata

Il presente Accordo entrerà in vigore a far data dalla sottoscrizione da parte dei due Enti contraenti e avrà durata di tre anni.

Potrà essere rinnovato per uguale periodo su esplicito consenso delle Parti per atto scritto.

Ciascuna delle due Parti potrà recedere dal presente Accordo con un preavviso di sei mesi da comunicarsi alla controparte con lettera raccomandata con preavviso scritto di novanta giorni.

Art.4

Accordi attuativi

Tutte le attività di collaborazione saranno di volta in volta messe in atto tra le parti mediante accordi attuativi per regolare le singole iniziative, concordare le modalità di realizzazione e individuare le risorse necessarie all'attuazione.

Art.5

Attività ed obblighi a carico di FGF

1. FGF si impegna contribuire alla realizzazione dei progetti di volta in volta definiti mettendo a disposizione con le modalità più opportune ed idonee il proprio personale, la propria esperienza nella ricerca e nell'elaborazione di contenuti scientifici e didattici, le sue professionalità, il proprio patrimonio scientifico, informativo e conoscitivo, i materiali scientifici e documentali utilizzati per la propria linea di ricerca globalizzazione e sostenibilità e in particolare per la redazione del Patto della Scienza e della Carta di Milano, la propria rete nazionale e internazionale di ricercatori.

2. FGF, nell'espletamento delle attività a proprio carico, si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

3. FGF si obbliga altresì a dimostrare, a qualsiasi richiesta del CREA, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Art.6

Obblighi di CREA

Fermi gli specifici impegni stabiliti nel presente Accordo Quadro, il CREA, per la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo Quadro, si impegna a contribuire e a mettere a disposizione le risorse di ricerca ed economiche necessarie secondo le modalità di volta in volta individuate negli accordi attuativi.

Art.7

Verifiche e controlli

1. Il CREA assicura il controllo e la vigilanza delle attività in esecuzione attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività oggetto dell'Accordo Quadro riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovessero risultare necessarie o utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri.
2. Le Parti sono tenute ad individuare ed a comunicarsi reciprocamente il nominativo del responsabile della realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo Quadro.

Art. 8

Obblighi di riservatezza e trattamento dati personali

1. FGF ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente atto. L'obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
2. FGF è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di segretezza anzidetti
3. Il CREA, a sua volta, assume l'obbligo di mantenere riservate le informazioni tecniche portate a sua conoscenza da FGF nello svolgimento delle attività, come informazioni riservate.
4. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Art.9

Marchio

“Carta di Milano” è un marchio registrato di FGF.

La facoltà di utilizzo del marchio “Carta di Milano” da parte di CREA è consentita nei termini e alle condizioni che saranno indicate da FGF ed è limitata alle attività svolte nel contesto del presente Accordo Quadro.

Art.10

Rapporti tra le Parti

Qualora insorgano questioni relative ad interpretazioni o all'esecuzione del presente atto, le parti concordano di definire amichevolmente ogni controversia che possa nascere dalla interpretazione ed esecuzione del presente accordo.

Qualora non sia possibile giungere ad una definizione conciliativa, si procederà secondo quanto previsto dal codice di procedura civile.

Art. 11

Registrazione e spese

Il presente Accordo Quadro, redatto in due copie, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della tabella parte II del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente al presente accordo sono a carico della parte richiedente.

L'imposta di bollo è assolta in maniera virtuale.

Il presente Accordo è firmato digitalmente dalle parti.

Roma, _____ 2015

Per

CREA

Per

Fondazione Giangiacomo Feltrinelli

Il Commissario Straordinario

Dr. Salvatore Parlato